

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 43 del 06 settembre 2004

Decreto Dirigenziale 167 del 19 settembre 2004

Comune di Sant'agata dei Goti - descrittiva confini delle sedi farmaceutiche - pianta organica delle farmacie (revisione 2002) - atto integrativo del d.d. Nr. 146/san farm del 9.4.2004=

Il Dirigente del SETTORE FARMACEUTICO

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTO in particolare il punto h della succitata deliberazione che prevede la facoltà per i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell'attività ad essi attribuita;

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria nr. 557/SAN/SAS del 15.7.2002, concernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che con D.D. nr. 146/SAN FARM del 9.4.2004, è stata stabilita ed approvata, in ambito di revisione relativa all'anno 2002, la nuova pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Benevento;

CONSIDERATO che con il citato provvedimento si è anche previsto di intervenire con successivo atto integrativo per la realizzazione della revisione della pianta organica concernente il Comune di SANT'AGATA DEI GOTI, risultando necessario un supplemento di istruttoria;

CONSIDERATO che, nel corso del complesso ed articolato procedimento, sviluppatosi in un lungo arco temporale, sono stati trasmessi al Settore Farmaceutico i sottoindicati provvedimenti, riflettenti le prescritte, motivate manifestazioni di giudizio, finalizzate alle adottande determinazioni regionali, in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di SANT'AGATA DEI GOTI:

- determinazione del Commissario Prefettizio del Comune nr. 68 del 28.04.2003, relativa alla richiesta di istituzione, in applicazione del cosiddetto criterio della distanza, previsto dall'art. 2 della L. nr. 362/1991, di una terza sede farmaceutica, da localizzare nella Frazione Gaggiano;
- deliberazione del 12.5.2004 del Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Benevento, concernente la espressione di parere contrario alla istituzione della terza sede;
- deliberazione del Direttore Generale della competente A.S.L. BN1 nr. 110 del 10.03.2004, concernente la espressione di parere contrario alla istituzione della terza sede;
- deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune nr. 16 del 17.05.2004, attinente alle controdeduzioni formulate alla A.S.L. BN1, in ordine al parere contrario espresso con la deliberazione nr. 110 del 10.03.2004;
- deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. BN1 nr. 241 del 7.06 2004, con la quale veniva confermato il parere contrario, precedentemente espresso, essendo state ritenute "inconferenti" le controdeduzioni presentate dall'Amministrazione Comunale;

- CONSIDERATO** che per la applicazione del derogatorio criterio della distanza, il legislatore ha previsto l'esistenza di esigenze e condizioni davvero particolari;
- CONSIDERATO** che la esistenza di tali particolari esigenze e condizioni non trova positivo riscontro nelle manifestazioni di giudizio espresse dalla A.S.L. BN 1 e dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Benevento, con motivazioni riferite alla valutata inesistenza di difficoltà di accesso al servizio di assistenza farmaceutica, per la agevole viabilità interna e per la presenza di un servizio di trasporto pubblico, ritenuto adeguato alle esigenze della popolazione;
- RITENUTO** che, quindi, non sussistendo condizioni e presupposti utili per la istituzione di una 3^a sede, debba essere confermata la vigente pianta organica delle farmacie del Comune di SANT'AGATA DEI GOTI;
- RITENUTO** di dover, conseguentemente, provvedere;
- VISTA** la normativa di settore, con particolare riguardo alla L. nr. 362/1991, nonché la normativa di cui alla L. nr. 241/1990, che regola e disciplina il procedimento amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- definire i confini delle sedi farmaceutiche, con la seguente descrittiva:

1^a sede: (ZONA "A")

CONFINA:

NORD: CON IL COMUNE DI DUGENTA E STRADA COMUNALE PIANA DEL MONTE.

EST: CON LA STRADA PROV.LE S. AGATA - S. TOMMASO, VIA REULLO, VIA ROMA, P.ZZA TRIESTE, VIA CAUDINA, VIA S. ANTONIO ABATE.

SUD: CON VIA SANTISI, VIALE DEI CADUTI, VIA CAUDINA STARZA, STRADA COMUNALE PENNINO - S. CROCE E COMUNE DI LIMATOLA.

OVEST: CON I COMUNI DI DUGENTA, LIMATOLA, CASERTA, VALLO DI MADDALONI E DURAZZANO.

2^a sede: (ZONA "B")

CONFINA: -

NORD: CON I COMUNI DI DUGENTA, FRASSO TELESINO E TOCCO CAUDIO.

EST : CON I COMUNI DI TOCCO CAUDIO E MOIANO.

SUD : CON I COMUNI DI. ARIENZO E DURAZZANO.

OVEST : CON IL COMUNE DI DUGENTA, STRADA COMUNALE PIANA DEL MONTE, STRADA PROV.LE SAGATA-S.TOMMASO, VIA REULLO, VIA ROMA, PIAZZA TRIESTE, VIA CAUDINA, VIA S. ANTONIO ABATE, VIA CAUDINA, STRADA COMUNALE PENNINO - S. CROCE E COMUNE DI DURAZZANO.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
- Dr.ssa Margherita DE FLORIO -